

Addendum al trattamento dei dati degli eventi

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2025

Il presente Addendum al trattamento dei dati degli eventi ("DPA", dall'inglese Data Processing Addendum) fa parte dell'accordo ("l'Accordo") tra l'entità RELX e lo sponsor, l'espositore o un'altra parte (ciascuno, una "Parte") specificata nell'Accordo in cui si fa riferimento al presente DPA.

1. Definizioni

1.1 Per "Leggi sulla protezione dei dati" si intendono tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i decreti, gli ordini e gli altri requisiti governativi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati.

1.2 I termini "titolare del trattamento", "interessato", "contitolare del trattamento", "dati personali" e "trattamento" avranno il medesimo significato loro attribuito nelle Leggi sulla protezione dei dati, e laddove le Leggi sulla protezione dei dati utilizzino termini equivalenti o corrispondenti, come "informazioni personali" invece di "dati personali", essi saranno letti nel presente documento come equivalenti.

2. Ambito di validità

2.1 Il presente DPA si applica al trattamento dei dati personali che ciascuna Parte riceve dall'altra e, se del caso, dalle sue affiliate ai sensi dell'Accordo.

2.2 La natura e lo scopo del trattamento sono legati alla mostra, all'esposizione, alla conferenza, al webinar, al seminario o ad altri eventi e servizi correlati ai sensi dell'Accordo. La durata del trattamento è conforme all'Accordo. Le categorie di dati personali trattati sono quelle trattate ai sensi dell'Accordo. Le categorie di interessati sono coloro i cui dati personali sono trattati ai sensi dell'Accordo.

3. Ruoli e restrizioni

3.1 Ciascuna Parte determina autonomamente le finalità e i mezzi del proprio trattamento dei dati personali e, pertanto, ciascuna Parte è un titolare indipendente dei dati personali. Le Parti non trattano e non tratteranno i dati personali in qualità di contitolari del trattamento.

3.2 Ciascuna Parte rispetterà i propri obblighi ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati e ciascuna Parte sarà, singolarmente e separatamente, responsabile della propria conformità. Nessuna disposizione del presente DPA modificherà le restrizioni applicabili ai diritti di una delle Parti di trattare i dati personali ai sensi dell'Accordo.

4. Assistenza

4.1 Ciascuna Parte collaborerà con l'altra e la assisterà nel modo ragionevolmente necessario per consentire all'altra Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione della Parte.

5. Trasferimento transfrontaliero

5.1 Ciascuna parte garantirà che, nella misura in cui i dati personali siano trasferiti dalla Parte a un altro paese, tale trasferimento sarà soggetto a garanzie adeguate che assicurino un livello di protezione adeguato in conformità alle Leggi sulla protezione dei dati.

6. Termini specifici per la giurisdizione

6.1 Nella misura in cui una delle Parti stia trattando dati personali provenienti o comunque soggetti alle Leggi sulla protezione dei dati di una delle giurisdizioni elencate di seguito, i termini specificati in tali giurisdizioni si applicano in aggiunta ai termini precedenti.

Spazio economico europeo, Regno Unito e Svizzera

1. Nella misura in cui una delle due Parti trasferisca informazioni personali dallo Spazio economico europeo ("SEE"), dal Regno Unito o dalla Svizzera a un'altra Parte situata al di fuori del SEE, del Regno Unito o della Svizzera, a meno che le Parti non adottino un meccanismo di trasferimento o una base alternativa ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati, si riterrà che in relazione a tale trasferimento le Parti abbiano sottoscritto le clausole contrattuali tipo approvate con Decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021, disponibili all'indirizzo http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj ("Clausole"), ai sensi delle quali:

- a. la Parte ricevente è "importatore di dati" e l'altra Parte è "esportatore di dati";
- b. il Modulo Uno si applica, i Moduli Due, Tre e Quattro, le note a piè di pagina, la Clausola 11(a) Opzione e la Clausola 17 Opzione 2 vengono omesse mentre gli allegati vengono integrati con le informazioni contenute nell'Accordo e nel DPA;
- c. l'"autorità di controllo competente" è l'autorità di controllo del Paese in cui ha sede l'esportatore;
- d. le Clausole sono disciplinate dalle leggi del Paese in cui ha sede l'esportatore;
- e. ogni eventuale controversia derivante dalle Clausole sarà risolta dai tribunali del Paese in cui ha sede l'esportatore; e
- f. in caso di conflitto tra le condizioni dell'Accordo e le Clausole, prevarranno le Clausole.

2. In relazione ai trasferimenti di dati personali dal Regno Unito, le Clausole come implementate ai sensi della precedente sezione 1 si applicheranno come modificate dall'Addendum internazionale sul trasferimento dei dati (International Data Transfer Addendum) alle Clausole contrattuali standard dell'UE (EU Standard Contractual Clauses) emanate ai sensi della Sezione 119A(1) Data Protection Act 2018 disponibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/media/for-organizations/documents/4019539/international-data-transfer-addendum.pdf> ("Addendum del Regno Unito"), con le tabelle da 1 a 3 compilate rispettivamente con le informazioni riportate nel DPA e nell'Accordo e la tabella 4 compilata selezionando "nessuna delle parti".

3. In relazione ai trasferimenti di dati personali dalla Svizzera, le Clausole così come eseguite ai sensi della precedente sezione 1 si applicheranno fatte salve le seguenti modifiche:

- a. ogni riferimento al "Regolamento (UE) 2016/679" deve essere interpretato come un riferimento alla Legge federale sulla protezione dei dati ("FADP", dall'inglese Federal Act on Data Protection);
- b. ogni riferimento a un particolare Articolo del "Regolamento (UE) 2016/679" sarà sostituito dall'articolo o dalla sezione equivalente della FADP;
- c. ogni riferimento a "UE", "Unione", "uno Stato membro" e "leggi di uno Stato membro" sarà sostituito dal riferimento a "Svizzera" o "leggi svizzere", a seconda del caso;
- d. il termine "Stato membro" non dovrà essere interpretato in modo da escludere gli interessati situati in Svizzera dalla possibilità di esercitare i propri diritti;
- e. la Clausola 13(a) e la Parte C dell'Allegato I non vengono utilizzati mentre l'"autorità di controllo competente" è l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
- f. le Clausole sono disciplinate dalle leggi svizzere; e
- g. ogni eventuale controversia derivante dalle Clausole sarà risolta dai tribunali svizzeri.

America Latina

[LATAM Addendum](#)

Medio Oriente e Africa

[MEA Addendum](#)

Stati Uniti

1. Nella misura in cui una delle Parti vende o condivide con l'altra parte qualsiasi informazione personale nell'ambito della legge sulla privacy dei consumatori della California ("CCPA", dall'inglese California Consumer Privacy Act) e dei relativi regolamenti di attuazione:

- a. le finalità per le quali le informazioni personali sono messe a disposizione della Parte ricevente sono quelle indicate nell'Accordo e soggette alla sua politica sulla privacy;
- b. le informazioni personali sono messe a disposizione della Parte ricevente solo per gli scopi limitati e specificati indicati nell'Accordo e devono essere utilizzate solo per tali scopi limitati e specificati;
- c. la Parte ricevente è tenuta a rispettare le sezioni applicabili della CCPA, tra cui, per quanto riguarda le informazioni personali messe a disposizione della Parte ricevente, fornire lo stesso livello di protezione della privacy richiesto alle aziende dalla CCPA;
- d. alla Parte divulgatrice è concesso il diritto, in relazione alle informazioni personali rese disponibili, di adottare misure ragionevoli e appropriate per garantire che la Parte ricevente utilizzi le informazioni personali in modo coerente con gli obblighi della Parte divulgatrice ai sensi della CCPA;
- e. alla Parte divulgatrice è concesso il diritto, previa notifica, di adottare misure ragionevoli e appropriate per interrompere e porre rimedio all'uso non autorizzato delle informazioni personali messe a disposizione della Parte ricevente; e
- f. la Parte ricevente è tenuta a notificare all'altra Parte la decisione di non poter più adempiere agli obblighi previsti dalla CCPA.